



ALLEGATO A

**AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE
DI PROGETTI AFFERENTI AL
FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO IN SITUAZIONI DI
CRISI AZIENDALI DENOMINATO
“ASSIST”
PROCEDURA JUST IN TIME**

INDICE

PREMESSA NORMATIVA

ART. 1	FINALITA'
ART. 2	RISORSE FINANZIARIE
ART. 3	TIPOLOGIA DI INTERVENTO
ART. 4	SOGGETTI AVENTI DIRITTO A PRESENTARE LA DOMANDA E DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
ART. 5	DURATA DEI PROGETTI
ART. 6	MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ART. 7	AIUTI DI STATO
ART. 8	CAUSE DI INAMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE
ART. 9	PROCEDURA JUST IN TIME
ART. 10	CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
ART. 11	CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEI COSTI
ART. 12	ADEMPIMENTI A CARICO DEL SOGGETTO FINANZIATO E MODALITA' DI FINANZIAMENTO
ART. 13	CONTROLLI
ART. 14	CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
ART. 15	RESPONSABILI E TERMINI DEL PROCEDIMENTO
ART. 16	INFORMAZIONE E PUBBLICITA'
ART. 17	TUTELA DELLA PRIVACY

ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati:

1. Domanda di ammissione al finanziamento – **Allegato A**
2. Progetto quadro – **Allegato B**
3. Elenco risorse umane – **Allegato C**

PREMESSA NORMATIVA

- Decisioni C(2014) 10094 del 17/12/2014, C(2018) 4721 del 13/7/2018 e C(2019) 1546 dell'11/3/2019 che approvano il POR FSE 2014/20 della Regione Marche e la relativa revisione del 2018;
- Deliberazioni Consiliari n. 125/2015 e n. 84/2018 di approvazione del POR FSE 2014/2020 e della relativa revisione del 2018;
- Deliberazione Consiliare n. 118/2020 che approva il POR FSE 2014/20 così come modificato ai sensi dell'art. 30.5 del Reg. UE 1303/2014 e s.m.i.;
- DGR n. 1558 del 14/12/2020, contenente il Documento Attuativo del POR FSE 2014/20;
- DGR n. 19/2020 ad oggetto: "Approvazione dei Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro";
- DDPF n. 2/BIT/2021 Aggiornamento della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo (SIGECO) del POR FSE

2014/20;

- Delibera CIPESS n. 41 del 09 giugno 2021
- Decisione della Commissione C(2021) 4105 del 2/6/2021 e Deliberazione Consiliare n. 14 dell'8/6/2021 che approvano l'ultima modifica del POR FSE 2014/20 della Regione Marche;
- Comunicazione della Commissione (2021/C 200/01) recante gli Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei
- D.G.R. n.195 del 28/02/2022 ad oggetto "Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M5C1: Politiche attive del lavoro e sostegno all'occupazione – Riforma 1.1: Politiche attive del lavoro e formazione. Approvazione PIANO ATTUATIVO REGIONALE MARCHE del Programma nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL)
- D.G.R. n. 463 del 28/04/2022 ad oggetto: Istituzione Fondo Regionale per le politiche attive del lavoro in situazioni di crisi aziendali denominato "ASSIST"
- Delibera del Commissario Straordinario ANPAL n. 5 del 09/05/2022, e successive modifiche e integrazioni, di approvazione, tra l'altro, degli "Standard dei servizi di GOL e relative unità di costo standard";

ART. 1 FINALITÀ

Il presente avviso pubblico costituisce attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n.463 del 28/04/2022 avente ad oggetto "Istituzione Fondo Regionale per le politiche attive del lavoro in situazioni di crisi aziendali denominato "ASSIST"" come previsto dall'art.3 del regolamento attuativo di tale fondo, allegato alla citata DGR. Le principali finalità del progetto attengono la salvaguardia dei posti di lavoro conseguenti a situazioni di crisi aziendali trattate nei tavoli istituzionali attraverso il finanziamento di politiche attive a favore di imprese e lavoratori al fine di evitare i licenziamenti e l'attivazione di interventi di politica attiva volti a incrementare le possibilità di ricollocazione per quei lavoratori che perderanno il posto di lavoro al termine della procedura di crisi.

Si prefigurano due situazioni:

- a) la procedura di crisi si conclude con il licenziamento di tutti i lavoratori dell'azienda in crisi, dopo la possibile fase di ammortizzatore sociale, senza la previsione attendibile di una ricollocazione in altre aziende: in tale caso i lavoratori licenziati, compresi i lavoratori somministrati in staff leasing, verranno presi in carico, possibilmente anche prima del licenziamento, dai servizi per l'impiego, pubblici o privati accreditati, e avviati, attraverso le fasi di assessment, orientamento e accompagnamento al lavoro verso una politica attiva che verrà finanziata con le risorse del fondo che viene ad essere istituito con il presente atto. La struttura regionale competente in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro procederà ad avviare i lavoratori presso i servizi per l'impiego pubblici o privati che proporranno agli stessi, al termine del percorso di "presa in carico" l'inserimento in una politica attiva tra quelle previste al successivo art.3 utilizzando una delle fonti di finanziamento costituenti il presente Fondo, così come elencate nell'art. 2 che segue, se ed in quanto compatibili con le misure previste.
- b) la procedura si definisce con l'azienda in crisi che svolgerà un ruolo attivo, sia per la riqualificazione dei lavoratori, compresi i lavoratori somministrati in staff leasing, che per la loro ricollocazione in altre aziende anche attraverso specifici accordi interaziendali: in tale situazione l'azienda interessata dalla crisi presenterà un progetto concordato con le OOSS presenti in azienda o comparativamente più rappresentative, a valere sul presente avviso, con una procedura "just in time", nel quale esplicitare le esigenze di politica attiva funzionali a garantire la completa attuazione dell'accordo intervenuto. La Regione Marche, con le procedure previste dal presente avviso negli articoli che seguono, assegnerà le relative risorse, nei limiti delle disponibilità di ASSIST, utilizzando, per la gestione delle politiche attive previste nel progetto, le regole vigenti nella regolamentazione regionale per i vari interventi di cui si chiede l'attivazione.

ART. 2 RISORSE FINANZIARIE

Le risorse per l'attuazione degli interventi da finanziare con il presente atto ammontano inizialmente a complessivi € 5.500.000,00 e sono afferenti:

- al POC Marche 2014/2020 per € 4.000.000,00
- al PAR GOL – Percorso 5: ricollocazione collettiva - per € 1.500.000,00 con le modalità previste dall'Avviso approvato con Decreto del Dirigente del Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse n. 712 del 01/09/2022.

Così come previsto dalla DGR 463/2022 di costituzione del Fondo ASSIST, è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale, stante la durata pluriennale del presente avviso, di integrare le risorse inizialmente previste con ulteriori risorse che si renderanno disponibili e utilizzabili per le finalità del presente avviso.

In particolare potranno essere utilizzate le risorse del POC FSE 2021/2027, del Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale, risorse finanziarie residue in conto alle assegnazioni per ammortizzatori sociali da destinare a politiche attive, ai sensi dell'art. 44, comma 6-bis, del D. Lgs. 148 del 14/09/2015, eventuali risorse residue della formazione continua (ex Leggi 236/93, Legge 53/00).

I progetti potranno essere altresì finanziati, ricorrendone i presupposti, attivando il FEG, Fondo Europeo per la Globalizzazione Programmazione 2021/2027.

ART. 3 TIPOLOGIA DI INTERVENTO E PROCEDURE ATTUATIVE

I soggetti in possesso dei requisiti previsti per partecipare al presente avviso pubblico dovranno presentare un progetto quadro che dovrà comprendere tutte le situazioni e i lavoratori indicati nel verbale di definizione della crisi, che, relativamente alle attività formative, tenga conto delle "Linee di indirizzo per il sistema regionale degli standard per la progettazione e realizzazione dei percorsi di formazione professionale" approvate con DGR n. 1140 del 27/09/2021 e che dovrà contenere:

- Numero complessivo dei dipendenti interessati dalla crisi, compresi quelli per i quali si prevede il licenziamento (allegato B)
- Importo complessivo presunto del finanziamento richiesto suddiviso per tipologia di politica attiva che si propone di erogare (allegato B)
- Indicazione di eventuali aziende coinvolte nella risoluzione della procedura di crisi e delle misure di politica attiva previste (allegato B)
- l'elenco delle misure di politica attiva proposte da erogare in relazione a tutti i dipendenti di cui al punto precedente (allegato B)
- le metodologie didattiche adottate per l'erogazione della formazione;
- le misure di accompagnamento per le varie tipologie di destinatari;
- le modalità di selezione e valutazione dei dipendenti coinvolti nella formazione;
- le risorse umane che verranno coinvolte nella gestione amministrativa dei corsi formativi e nella didattica, utilizzando l' "Elenco risorse umane" – (Allegato C);
- le attrezzature e il materiale che si prevede di utilizzare per l'erogazione dei percorsi formativi;
- i metodi e i criteri per la misurazione degli outcome della formazione erogata

Una volta ottenuta l'approvazione il progetto quadro dovrà essere attuato predisponendo il o i progetti esecutivi per ciascuna delle politiche attive previste con le modalità che verranno indicate nel decreto di ammissione a finanziamento.

Ove non già indicato nel progetto quadro, in sede di presentazione del/i progetti esecutivi, dovranno essere comunicate le ulteriori seguenti informazioni:

- numero e nome dipendenti che verranno avviati alle singole tipologie di politica attiva con la specifica dei costi relativi ad ogni singola misura;
- numero e nome dipendenti che verranno licenziati con indicazione delle misure di politica attiva previste e dei costi relativi ad ogni singola misura;

- indicazione nominativa delle eventuali ulteriori aziende coinvolte (ad esempio in quanto assumeranno parte dei lavoratori in uscita dall'azienda in crisi), riportando la tipologia e costi delle politiche attive che intendono attivare.

Gli interventi di politica attiva, rivolti sia alle imprese che ai lavoratori, compresi quelli somministrati in staff leasing, che potranno essere finanziati sono i seguenti:

Misure rivolte alle imprese:

- formazione continua per l'acquisizione di competenze tecniche professionali specialistiche previste per la ristrutturazione e riposizionamento strategico dell'impresa: potrà essere svolta direttamente dall'azienda per il proprio personale o da agenzie formative accreditate, individuate dall'azienda e/o individuate negli accordi sottoscritti con le OOSS presenti in azienda o comparativamente più rappresentative e potrà essere privilegiata la formazione on the job in misura prevalente. Tenendo presente la natura delle suddette attività formative, i finanziamenti si configurano come Aiuti di Stato: il decreto di ammissione a finanziamento disporrà per tutte le specifiche disposizioni da rispettare.

Misure rivolte ai lavoratori licenziati o in costanza di rapporto di lavoro:

n.b. la scelta potrà essere effettuata anche direttamente dall'azienda se previsto negli accordi sindacali, che comunque dovranno prevedere che ci sia ruolo attivo nella ricerca, in tali casi verranno applicate, per uniformità di esecuzione e indipendentemente dalla fonte di finanziamento, le modalità attuative e relativi costi standard previsti nel Programma GOL – Percorso 5.

- presa in carico, orientamento e accompagnamento al lavoro da parte dei servizi per l'impiego pubblici o privati accreditati;
- formazione professionale in caso di cessazione dell'attività lavorativa da svolgersi presso agenzie formative accreditate o academy aziendali accreditate, utilizzando gli strumenti che la regione metterà a disposizione, quali il catalogo regionale dell'offerta formativa, i lotti di ore di formazione, specifici bandi ecc.;
- tirocini, borse lavoro, borse di ricerca: misura prevista per i lavoratori che escono dall'azienda in crisi e che non trovano una pronta ricollocazione; in tal caso la misura viene attivata direttamente dalla Regione e potrà eventualmente essere integrata con incentivi all'assunzione a tempo indeterminato o determinato da parte dei soggetti ospitanti;
- incentivi alla creazione di impresa, finalizzati all'avvio di nuove realtà produttive e di servizio e/o a supportare processi di workers buyout, ovvero al rilevamento dell'unità produttiva da parte degli stessi lavoratori fuoriusciti dalla crisi; la misura potrà essere finanziata direttamente dalla Regione a condizione che tutti i richiedenti siano lavoratori in uscita dell'azienda in crisi;
- altre misure di politica attiva del lavoro e incentivi alle imprese per l'occupazione ove compatibili con la realizzazione del progetto di cui all'art. 3 e funzionali a favorire processi di reindustrializzazione e ricollocazione dei lavoratori coinvolti.

ART. 4 SOGGETTI AVENTI DIRITTO A PRESENTARE LA DOMANDA E DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Possono presentare la proposta progettuale di cui al precedente articolo 3 le aziende di rilevanza economica strategica a livello regionale e quelle con più di 15 dipendenti ammesse a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e che abbiano concordato, con le OOSS presenti in azienda o comparativamente più rappresentative, progetti di gestione degli eventuali esuberanti e i relativi lavoratori interessati a processi di crisi aziendali, compresi i lavoratori somministrati in staff leasing, per le quali sono stati attivati i tavoli di crisi, sia regionali che nazionali (in tal caso a condizione che la sede aziendale della crisi abbia sede nel territorio regionale) oltre ai tavoli regionali di procedura ex art. 4 comma 1 Legge 223/91 (quando il licenziamento collettivo per messa in mobilità riguarda l'impresa ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale che nel corso di attuazione del

programma di riorganizzazione aziendale, ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi) ovvero ex art. 24 Legge 223/91 (quando il licenziamento collettivo avviene in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni).

Le misure riguarderanno anche le aziende, a prescindere dalla dimensione, che all'interno degli accordi o in accordi immediatamente successivi e ai primi collegati, provvederanno ad assumere i lavoratori dell'azienda in crisi.

Potranno essere inserite anche le imprese e i relativi lavoratori di crisi aziendali già definite nei tavoli istituzionali negli ultimi 12 mesi antecedenti il 28/04/2022, data di adozione della DGR n.463/2022, purché l'attuazione delle stesse (es. ammortizzatori sociali) siano ancora in corso alla data di approvazione della sopra citata deliberazione.

I soggetti che presentano la domanda sono tenuti a conoscere e si obbligano a rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo e informatico previsti dalle disposizioni normative e dai provvedimenti comunitari, nazionali e regionali, previsti dalle diverse fonti di finanziamento che costituiscono il Fondo ASSIST, anche quando questi sono emanati dopo la presentazione del progetto.

Nell'attuazione del progetto formativo il soggetto attuatore ha altresì gli obblighi generali elencati al punto 1.1.1 "Obblighi del soggetto attuatore" del Manuale di cui alla DGR n. 19 del 20.01.2020.

I destinatari degli interventi di politica attiva previsti dall'articolo 2 sono i dipendenti delle aziende interessate dai tavoli di crisi aziendali, compresi eventuali somministrati in staff leasing.

E' fatta salva la possibilità di presentare direttamente il progetto esecutivo per tutte o parti delle attività previste, indicando tutti gli elementi previsti nel presente articolo. In tale caso l'approvazione del progetto conterrà anche l'ammissione a finanziamento per la parte esecutiva dello stesso.

ART. 5 DURATA DEI PROGETTI

Le attività previste dal progetto quadro dovranno essere concluse entro 18 mesi decorrenti dalla data di comunicazione di ammissione a finanziamento. Potrà essere autorizzata una proroga per un massimo di ulteriori 12 mesi dietro presentazione di motivata richiesta.

ART. 6 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La procedura prevista per l'avviso è **just in time** e prevede la valutazione del progetto quadro pervenuto entro il termine di **30 giorni** dalla presentazione.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso pubblico sul BUR della Regione Marche e fino ad esaurimento delle risorse che saranno destinate a tale finalità, utilizzando il sistema informatico (SIFORM2) accessibile all'indirizzo internet:

<https://siform2.regione.marche.it>

In caso di difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica, gli utenti potranno contattare il servizio di assistenza (help desk SIFORM2) raggiungibile:

all'indirizzo email: siform@regione.marche.it

oppure ai seguenti numeri telefonici 071/8063442 e 071/8063600.

Per accedere al sistema informativo SIFORM 2, l'utente dovrà disporre di apposite credenziali di autenticazione di tipo "forte", ovvero credenziali nominative, rilasciate previo riconoscimento di persona con documento di identità.

Le modalità di autenticazione supportate dal sistema sono:

- SPID Livello 2 - Sistema pubblico di identità digitale;

- Carta Nazionale dei Servizi – CNS, compresa la Carta Raffaello
- Cie Carta di Identità elettronica

Si consiglia, a chi non ne fosse in possesso, di munirsi con anticipo delle credenziali di autenticazione poiché i tempi di rilascio delle stesse non dipendono dalla presente Struttura/Posizione di Funzione regionale.

Ciascun utente si dovrà autenticare al SIFORM2 come persona fisica e successivamente come legale rappresentate dell'Ente.

Per la redazione della domanda si dovrà selezionare, all'interno del Siform2, la seguente identificazione sintetica, riferita al presente Avviso:

FONDO ASSIST – PROGETTO QUADRO

Ciascuna domanda verrà generata direttamente da SIFORM2 attraverso l'apposita funzione. Occorrerà poi creare un progetto contenente il formulario da compilare, tramite il pulsante "+ Nuovo progetto". La domanda e il progetto collegato (formulario), potranno essere compilati e modificati a più riprese, avendo l'attenzione di salvare, di volta in volta, lo stato di compilazione.

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, la richiesta di contributo deve essere corredata della marca da bollo del valore di euro 16,00. Pertanto, al momento della creazione della domanda nel Siform 2, occorrerà digitare, nell'apposito campo, il codice numerico riportato sulla marca da bollo utilizzata; questa va annullata e conservata dal beneficiario.

L'Ente dovrà trasmettere telematicamente la domanda accompagnata, pena l'inammissibilità, dalla seguente documentazione:

- 1) la richiesta di finanziamento (Allegato A)
- 2) Formulario compilato (generato dalla compilazione delle form su SIFORM2)
- 3) Progetto quadro (allegato B)
- 4) Accordo sindacale
- 5) Elenco risorse umane (Allegato C) in caso di previsione di attività formativa

La richiesta di finanziamento e gli allegati vanno compilati utilizzando i fac-simile allegati al presente avviso. Di detti documenti dovrà essere generato il relativo file in formato PDF e firmati digitalmente. I documenti firmati vanno infine caricati su Siform2 nella sezione "Allegati". Con l'introduzione della firma digitale non è necessario allegare copie di documenti di identità.

Il mancato caricamento ed invio elettronico dei documenti in precedenza riportati, costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione.

Al termine della compilazione della domanda sul Siform2, e dopo aver caricato gli allegati, la domanda va inviata (verificare che non permanga in stato di bozza).

In caso di errori o incongruenze nei dati compilati, la domanda non verrà trasmessa e verrà mostrato un messaggio di errore.

A seguito dell'invio telematico, il sistema registrerà la data ed ora di sistema di effettuazione dell'operazione e la domanda si considererà correttamente presentata. Lo stato della domanda passerà da "Bozza" a "Inviata" e lo stato del progetto (formulario) da "Bozza" a "Presentato".

La domanda verrà protocollata sul sistema regionale di protocollazione appena possibile rispettando l'ordine di invio.

La domanda, una volta inviata, non può più essere modificata; pertanto per correggere ogni eventuale errore sarà necessario presentarne una nuova.

Nel caso di invio di più domande verrà presa in considerazione solo la più recente.

Per consentire la massima partecipazione, nel caso di inadempimenti di carattere formale, la Regione Marche si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti/integrazioni sulla documentazione presentata.

Qualora per lo svolgimento dell'istruttoria fosse necessario acquisire nuovi dati, informazioni o documentazione per la prosecuzione della verifica, al richiedente verrà inviata una richiesta motivata di integrazione. La richiesta d'integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche concernenti il contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo ritenga necessario.

Per garantire agli interessati un periodo temporale congruo per produrre l'integrazione eventualmente richiesta, si ritiene opportuno stabilire che la stessa debba pervenire entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della nota di richiesta. Decorso tale termine, il procedimento sarà sostenuto sulla base della documentazione in possesso e in caso di carenza grave, verrà decretata l'inammissibilità della domanda. La richiesta sospende i termini dell'istruttoria sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa e/o della scadenza del termine per la ricezione della stessa.

La domanda che, in fase istruttoria, presenti elementi che costituiscono motivi di non ammissibilità, non sarà in alcun modo regolarizzabile.

Si precisa che la data di pubblicazione del BURM e l'apertura dell'avviso sarà pubblicata nel portale della Regione Marche www.regione.marche.it ai seguenti link: <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale>, <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei> e, nell'Home page, alle Sezioni "Opportunità per il territorio" e "Informazione & Trasparenza", alla voce "Bandi di finanziamento".

ART. 7 AIUTI DI STATO

Qualora nei progetti finanziabili sia prevista la formazione continua con il coinvolgimento delle imprese si configura un aiuto di stato e di conseguenza devono essere rispettate le normative comunitarie in materia. Tale ipotesi si verifica anche se l'impresa dovesse avvalersi di un ente di formazione, rilevando esclusivamente il fatto che è sempre l'impresa beneficiaria ultima dell'attività di politica attiva e del contributo.

L'impresa, al momento della presentazione del progetto formativo dovrà scegliere tra uno dei seguenti regimi¹: Qualora l'intervento formativo sia rivolto a lavoratori appartenenti ad imprese diverse, le classi, pena inammissibilità del progetto, dovranno essere composte esclusivamente da allievi occupati in imprese che aderiscono al medesimo regime e con la medesima percentuale di finanziamento pubblico.

1. Regime "de minimis" – Regolamento de minimis "generale" – Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013, pubblicato nella GUUE L 352/1 del 24.12.2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

Ai sensi del presente avviso pubblico saranno finanziate solo le imprese che operano nei settori economici ammissibili al Regolamento (UE) n. 1407/2013 (art. 1 Campo di applicazione).

L'impresa beneficiaria ultima di un aiuto "de minimis" non può, nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti), vedersi concedere **più di 200.000,00 Euro** di sovvenzioni pubbliche, incluso l'aiuto in oggetto, erogate a titolo di "de minimis". Bisogna considerare l'annualità finanziaria e non il mese dell'anno in cui viene concesso (es. novembre 2021, anno finanziario 2021 e le due precedenti annualità 2020 e 2019).

Per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" non può superare 100.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari di ogni impresa unica.

¹ Il Regolamento UE 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 e il regolamento (UE) n. 651/2014 prorogando entrambi al 31/12/2023;

Per impresa unica si tiene conto della definizione di cui all'art. 2, comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti de minimis all'impresa.

In attuazione dei progetti di formazione in regime de minimis rivolti a imprenditori e lavoratori dipendenti è previsto un cofinanziamento privato non inferiore al 20%, per cui il contributo pubblico massimo concedibile è pari all'80% del costo totale del progetto².

Le aziende che scelgono il regime "de minimis" sugli aiuti alla formazione (nel caso di corsi rivolti a lavoratori occupati e svolti in normale orario di lavoro) potranno computare il costo dei propri addetti impegnati nella formazione per la copertura della quota di cofinanziamento privato prevista per il corso medesimo.

Per quanto non previsto nel presente avviso si rimanda al testo integrale del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

In fase di concessione del contributo il Settore "Formazione Professionale, Orientamento e Aree di Crisi complesse", effettua il controllo sulle autocertificazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relative al "de-minimis" attraverso l'interrogazione della piattaforma informatica del "Registro Nazionale degli aiuti di Stato", operativa dal 12/08/2017, ai sensi dell'art. 52 della L. n. 234/2012 e ss.mm.ii.

Qualora venga accertato che l'impresa o una delle imprese interessate sia già stata assegnataria, nel triennio di riferimento di un ammontare di aiuti che supera i massimali di cui all'art. 3 paragrafo 2 del Reg. UE n. 1407/2013, i contributi non saranno concessi.

2. Regime di Esenzione – Regolamento Generale di Esenzione (GBER) – Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014, pubblicato nella GUUE L 187/1 del 26.6.2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14.6.2017, pubblicato nella GUUE L 156/1 del 20.6.2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. Compilare Allegato A3 e A4.

Tale regolamento dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, tra cui gli aiuti alla formazione, ai sensi dell'art. 107, paragrafi 2 e 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni previste all'art. 31 del Reg. (UE) e le condizioni previste al capo I.

Possono aderire al regime di aiuti "in esenzione" Reg. Ue 651/2014 e s.m.i., le imprese che non risultino in *difficoltà* ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Reg. 651/2014/UE, ad eccezione di quanto stabilito all'art. 1 comma 4 lettera c) dello stesso regolamento.

Così come indicato nell'art. 6 nel RE. UE 651/2014 e s.m.i., per le agevolazioni concesse in regime di esenzione il beneficiario, nella domanda di concessione del contributo, deve assicurare che al momento della presentazione della domanda il progetto formativo per cui si chiede il contributo non era già stato avviato. Ai sensi dell'all'art.2, comma 23 del Reg UE 651/14 per avvio dei lavori si deve considerare il momento in cui ritenere l'investimento "irreversibile": considerare la conferma d'ordine, o per l'acquisizione di attivi il rogito o la sottoscrizione del contratto.

Solo nel caso di grandi imprese, prima di concedere l'aiuto, in aggiunta ai punti precedenti dovrà essere anche verificato che alla domanda, contenente gli elementi minimi previsti per i regimi, sia allegata anche la documentazione dimostrante, attraverso la descrizione della fattibilità del progetto o dell'attività da sovvenzionare, che in presenza o in assenza dell'aiuto si verifica:

- un aumento significativo della portata o
- un aumento significativo dell'importo del progetto o
- una riduzione significativa dei tempi per la realizzazione dello stesso

L'art. 31 del Reg. (UE) n. 651/2014 stabilisce che la percentuale massima di contributo pubblico è pari al 50% dei costi ammissibili che può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70% dei costi ammissibili nei seguenti casi:

² In applicazione della legge n. 236/93 che costituisce la legge di riferimento per le attività di formazione rivolte ad occupati finanziate con risorse pubbliche e del punto 1.3.5 del Manuale.

- di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o svantaggiati la cui definizione è disciplinata dall'art. 2, punti 3) e 4) del Reg (UE) n. 651/2014;
- di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

Quando l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% dei costi ammissibili purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i partecipanti alla formazione non siano membri attivi dell'equipaggio ma soprannumerari e
- b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate in registri comunitari.

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel regime di cui al regolamento citato grandi, medie e piccole imprese.

Per la definizione di "PMI" (e di "imprea") si deve far riferimento alle disposizioni dell'Allegato del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i..

In caso di applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014, qualora i lavoratori partecipanti al progetto di formazione provengano da imprese che sono assoggettate a differenti intensità di aiuto, l'entità massima del contributo pubblico applicabile al progetto farà riferimento all'intensità di aiuto più bassa tra quelle applicabili alle imprese coinvolte nel progetto.

Le imprese devono produrre alla Regione Marche una dichiarazione di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla UE.

In fase di concessione del contributo il Settore effettua il controllo sulla predetta autocertificazione attraverso l'interrogazione della piattaforma informatica del "Registro Nazionale degli aiuti di Stato" nel caso si riscontrino difformità i contributi non saranno concessi.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. c) del Reg. (UE) n. 651/2014 sono vietati gli aiuti alle esportazioni. In particolare il regolamento non si applica agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione³.

Non sono finanziabili le attività nei settori previsti all'art. 1 comma 3⁴.

Ai sensi dell'art. 31 comma 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 non sono concessi aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

Per tutto quanto non descritto nel presente avviso si rimanda al testo integrale del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i..

QUOTA DI COFINANZIAMENTO PRIVATO

³ Il divieto riguarda ad esempio la formazione di personale destinato alla creazione di una rete commerciale all'estero.

⁴ Il presente regolamento non si applica:

- a) agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1), ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
- b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione della compensazione per i sovraccosti diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), agli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, agli aiuti al finanziamento del rischio, agli aiuti alla ricerca e sviluppo, agli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, agli aiuti per la tutela dell'ambiente e agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
- c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;
- e) alle categorie di aiuti a finalità regionale escluse all'articolo 13.

Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regolamento.

La **quota di cofinanziamento privato** dell'impresa o delle imprese che aderiscono al progetto di formazione per occupati può essere assicurata:

- 1) dalle spese di personale relative ai partecipanti alla formazione per le ore in cui sono impegnati in attività formative, secondo quanto previsto dall'art. 31, punto 3, lettera "d" del Reg. (UE) 651/2014. Per l'individuazione del costo orario dei lavoratori partecipanti al progetto di formazione si dovrà utilizzare la formula prevista all'art. 68, comma 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013, in base alla quale *"la tariffa oraria applicabile può essere calcolata dividendo per 1.720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati"*. Tale calcolo dovrà essere effettuato con riferimento a ciascun partecipante.
Per quanto riguarda la dimostrazione del costo sostenuto a titolo di cofinanziamento, si deve far riferimento alle ore di presenza dei lavoratori partecipanti al progetto di formazione risultanti dai registri didattici da trasmettere con il prospetto finale di determinazione della sovvenzione.

o in alternativa

- 2) dal costo di altre voci di spesa a carico del datore di lavoro, fra quelle richiamate alle lettere "a", "b", "c" e "d" del punto 3 dell'art. 31 del Reg. (UE) 651/2014, così come modificato dall'art. 1, punto 15) del Reg. (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017.

Nel dettaglio le voci di spesa (che vanno giustificate "a costi reali"):

- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- d) le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Per quanto riguarda la dimostrazione del costo sostenuto a titolo di cofinanziamento, si dovrà provvedere a produrre l'opportuna documentazione giustificativa (predisposta come da schemi allegati al Manuale regionale), da trasmettere con il prospetto finale di determinazione della sovvenzione.

Nel caso di formazione di lavoratori in CIG e quindi sospesi dal lavoro, il cofinanziamento privato non può riguardare il costo del lavoratore che risulta già a carico di fondi statali. Il suddetto cofinanziamento, pertanto, va obbligatoriamente garantito con le modalità di cui al precedente punto2.

In relazione al "Conto economico", parte finale del formulario di progettazione si precisa che:

- il cofinanziamento privato assicurato attraverso il ricorso alla tipologia di costo di cui al precedente punto 1) non incide sul "Costo Ora Allievo" (C.O.A.);
- il cofinanziamento privato assicurato attraverso il ricorso alle tipologie di costo di cui al precedente punto 2) incide sul "Costo Ora Allievo" (C.O.A.), nel senso che il contributo pubblico viene corrispondentemente ridotto.

In fase di ammissibilità dei costi riportati nel piano finanziario del progetto, laddove si verifichi che il cofinanziamento privato indicato in preventivo non risulti conforme alla normativa sugli Aiuti di Stato, si procederà alla rimodulazione dello stesso in base alla normativa applicabile, dandone comunicazione all'interessato.

In fase di esito istruttoria sul prospetto di determinazione finale della sovvenzione, laddove si verifichi che il cofinanziamento privato non risulti conforme alla normativa sugli Aiuti di Stato, si procederà alla rimodulazione del contributo pubblico riconoscibile in base alla normativa applicabile.

In applicazione del Documento attuativo del POR FSE 2014/2020 l'Autorità di Gestione (AdG) del POR FSE 2014/2020 deve conservare per 10 anni tutte le informazioni necessarie a verificare il rispetto delle condizioni regolamentari sugli aiuti concessi in "de minimis" o "in esenzione". Nel caso la Commissione richieda informazioni in merito, queste

dovranno essere trasmesse entro 20 giorni lavorativi o entro i termini previsti nella richiesta della stessa Commissione (se più lunghi). Il Dirigente del Settore competente alla gestione dei progetti attuativi, pertanto, dovrà farsi carico di trasmettere all'AdG le informazioni necessarie per soddisfare le richieste della Commissione.

ART. 8 CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

L'istruttoria di ammissibilità ed eventuale inammissibilità viene eseguita dal Responsabile di procedimento. Le domande ritenute ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione tecnica.

Le domande sono ritenute inammissibili se:

1. inviate con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso pubblico (art.6);
2. i progetti non rispettano quanto previsto all'art. 3;
3. presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4 del presente Avviso e non in possesso dei requisiti richiesti;
4. non corredate da tutta la documentazione indicata all'art. 6 e non debitamente firmata;
5. pervenute dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie;
6. i valori parametri "Costo ora/allievo" sono difformi a quanto indicato all'art.11;
7. si riscontra nell'attività istruttoria, la difformità delle dichiarazioni rese dal richiedente rispetto alle disposizioni previste dal presente Avviso pubblico.

ART 9 – PROCEDURA JUST IN TIME

Le domande possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURM fino ad esaurimento delle risorse finanziarie, tenendo conto della data di arrivo (data/ora) e comunque entro e non oltre il 31/12/2025.

Le domande, una volta verificata l'ammissibilità secondo le modalità in precedenza indicate da parte del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro Istruzione e Formazione, verranno assegnate, ai fini della valutazione e della loro gestione al Settore "Formazione professionale, Orientamento e Aree di crisi complesse" o al Settore "Servizi per l'impiego e politiche del lavoro" a seconda della prevalenza, in termini di finanziamento richiesto, delle politiche attive previste, afferendo la formazione al primo Settore sopra citato e le altre politiche attive al secondo.

Il settore cui il progetto viene assegnato procederà alla valutazione ed eventuale approvazione del progetto entro 30 giorni dalla presentazione.

Le attività dovranno essere avviate entro 60 giorni dalla sottoscrizione della Lettera di adesione, salvo proroga motivata. Il mancato avvio delle iniziative entro i termini stabiliti comporterà la revoca d'ufficio delle stesse.

I progetti sono valutati sulla base della griglia di valutazione di cui all'art.10 a condizione che la valutazione del progetto raggiunga la soglia minima di **PUNTI 60/100**.

Il responsabile del procedimento valuta i requisiti formali richiesti, a pena inammissibilità (art. 8) e trasmette, tramite Id, la domanda presentata al Dirigente del Settore competente secondo quanto previsto al secondo periodo del presente articolo.

Il Dirigente del Settore competente nomina la Commissione di valutazione e approva, con decreto, il punteggio proposto dalla citata commissione e con il medesimo atto provvede alla concessione del finanziamento e dell'aiuto di stato, ove ne ricorra la condizione.

I decreti saranno pubblicati sul sito:

<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale>

Tale pubblicazione con relativa data è valida ai fini della Comunicazione di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della L.241/90.

ART. 10 CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande che superano la fase istruttoria saranno sottoposte a valutazione da parte della Commissione di valutazione.

La valutazione avviene sulla base dei criteri, di seguito indicati, approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 463 del 28/04/2022, reperibile al sito www.norme.marche.it:

A) Nel caso il progetto preveda esclusivamente attività di formazione continua:		
Criteri	Indicatori di dettaglio	Pesi
Qualità (peso 40)		
	1. Qualità del progetto didattico (QPD)	25
	2. Qualità e adeguatezza della docenza (QUD)	10
	3. Qualità e adeguatezza dell'attrezzatura prevista (QUA)	5
Efficacia potenziale (peso 60)		
	4. Efficacia potenziale dell'intervento proposto rispetto alle finalità programmate (EFF)	60

Nel caso il progetto preveda anche o solamente attività non formative la valutazione verterà esclusivamente sul criterio EFF con peso pari a 100, così dettagliato:

Efficacia potenziale (peso 100)		
	1. Efficacia potenziale dell'intervento proposto rispetto alle finalità programmate (EFF)	90
	2. Tipo di contratto (CON)	5
	3. Numerosità dell'utenza prevista (NUM)	5

I progetti idonei (che otterranno almeno un punteggio di 60/100) saranno immediatamente ammessi a finanziamento.

Al termine del progetto l'azienda beneficiaria dovrà provvedere alla rendicontazione delle attività svolte secondo le disposizioni regionali previste per le singole attività e per le specifiche relative alle diverse fonti di finanziamento utilizzabili.

I punteggi saranno assegnati agli indicatori di dettaglio secondo le seguenti modalità:

EFF (Efficacia potenziale dell'intervento proposto rispetto alle finalità programmate).

I punteggi saranno assegnati tenendo conto dell'impatto potenziale del progetto sugli obiettivi esplicitati nell'avviso di cui all'art. 1, in quanto coerente con gli strumenti di finanziamento perseguiti con l'Asse Occupazione del POC Marche 2014/2020: Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti: favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi.

La valutazione dell'impatto potenziale consentirà di assegnare i punteggi sulla base della seguente griglia:

- impatto atteso elevato 4 punti
- impatto atteso buono 3 punti
- impatto atteso discreto 2 punti

- impatto atteso modesto 1 punto
- impatto atteso non significativo 0 punti

QPD (Qualità del progetto didattico).

I punteggi saranno assegnati formulando un giudizio in merito all'organizzazione del percorso formativo, ai contenuti e alle modalità di realizzazione del corso. Verranno pertanto valutati i seguenti elementi:

- a) analisi dei fabbisogni formativi o professionali;
- b) contenuti formativi;
- c) presenza di elementi innovativi;
- d) chiarezza nell'elaborazione progettuale;
- e) valutazione dell'impatto dell'attività formativa all'interno dell'azienda;
- f) tempistiche di attivazione dei percorsi formativi proposti.

Il giudizio sarà espresso sulla base della seguente griglia:

- ottimo -> 5 punti;
- molto buono -> 4 punti;
- buono -> 3 punti;
- discreto -> 2 punti;
- sufficiente -> 1 punto;
- insufficiente -> 0 punti.

QUA (Qualità ed adeguatezza dell'attrezzatura prevista).

I punteggi saranno assegnati, tenendo conto dell'adeguatezza quali-quantitativa dell'attrezzatura prevista, sulla base della seguente griglia:

- attrezzatura tecnologicamente e quantitativamente adeguata -> 2 punti;
- attrezzatura tecnologicamente o quantitativamente inadeguata -> 1 punto;
- attrezzatura sia tecnologicamente che quantitativamente inadeguata -> 0 punti.

QUD (Qualità ed adeguatezza della docenza).

I punteggi saranno assegnati tenendo conto dell'adeguatezza quali - quantitativa del team di docenti, codocenti e tutor previsti. Nella valutazione, si potrà tenere conto di elementi quali:

- a) il titolo di studio
- b) il possesso, da parte dei docenti, della certificazione delle competenze di cui al dispositivo regionale;
- c) la pertinenza del titolo di studio rispetto ai moduli previsti;
- d) l'esperienza didattica e professionale pregressa (rif. alle tabelle riportate art. 2 del presente Avviso);
- e) la presenza di un congruo rapporto tra numero di docenti e ore di formazione;
- f) l'utilizzo adeguato di codocenti e tutor;
- g) la rispondenza del team previsto alle finalità del progetto.

Si precisa che il giudizio viene espresso tenendo, contemporaneamente, conto di tutti i sub-indicatori previsti.

I punteggi saranno assegnati esprimendo un giudizio sulla base della seguente griglia:

- ottimo -> 5 punti;
- molto buono -> 4 punti;
- buono -> 3 punti;
- discreto -> 2 punti;
- sufficiente -> 1 punto;
- insufficiente -> 0 punti.

CON (Tipo di contratto)

I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia:

- contratti a tempo indeterminato full-time -> 3 punti;
- contratti a tempo indeterminato part-time -> 2 punti;
- altri contratti -> 1 punto.

Il punteggio verrà assegnato tenendo conto della prevalenza della tipologia di contratto applicato ai lavoratori interessati alle politiche attive.

NUM (Numerosità dei potenziali destinatari)

Verrà assegnato punteggio pari a 1 alla domanda di finanziamento che preveda il coinvolgimento di un numero di destinatari pari al numero dei destinatari potenziali, intesi come la totalità dei lavoratori interessati dalla crisi d'impresa per la quale si richiede il contributo, sulla base della seguente formula:

Dx/Dm

Dove

Dx è il numero di utenti coinvolti (numero lavoratori coinvolti nel progetto presentato)

Dm è il numero di utenti potenziali (totalità lavoratori coinvolti nella crisi d'impresa)

Si sottolinea che, in questo caso, date le modalità previste per l'attribuzione dei punteggi all'indicatore, il valore che si ottiene dalla formula sopra riportata rappresenta già il valore normalizzato del punteggio da assegnare.

ART. 11 CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEI COSTI

Al presente Avviso relativamente alle **attività di formazione continua** a valere su risorse POC Marche, si applica l'opzione di semplificazione dei "costi standard", ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. "b" del Reg. (UE) n. 1303/2013 e del "Manuale a costi standard" di cui all'allegato "I" della DGR n.19/2020 punto 2.2.2.1 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

Reativamente ai massimali di costo relativi alle misure di politica attiva diverse dalla formazione continua, in relazione alle diverse fonti di finanziamento costituenti il Fondo ASSIST così come previste dall'art. 2 che precede, per uniformità di attuazione, si fa riferimento alle modalità attuative e ai costi applicabili:

- al Programma GOL – Percorso 5, così come definite con la Delibera del Commissario Straordinario ANPAL n. 5 del 09/05/2022 – Allegato C - e successive modifiche o integrazioni

ovvero

- alle opzioni di costo semplificato di cui all'art. 67, comma 1, lett. b e c del Reg. (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. (rispettivamente: tabelle standard di costi unitari e somme forfettarie di contributo pubblico) previste per le azioni finanziate con il FSE 2014/2020 o FSE+ 2021/2027 nel tempo vigenti.

In particolare, allo stato attuale, per la formazione continua, trovano applicazione i valori del parametro "Costo Ora Allievo (COA)" espressamente previsti per la "formazione per occupati" (Cfr.: DGR n. 19/2020, allegato "I", par. 1.8.1):

- 11,50 euro per corsi con più di 8 allievi
- 18,50 euro per corsi fino ad 8 allievi.

In coerenza con quanto disposto dal "Manuale a costi standard" (in particolare cfr. par. 2.2.2.1), la **determinazione finale della sovvenzione** da assegnare al Soggetto attuatore in relazione a ciascuno dei progetti attivati verrà effettuata – a seguito di apposita verificata amministrativa – sulla base della seguente formula:

Sovvenzione finale = [(ore di corso validamente realizzate) x (UCS ora/corso)] + [(ore di frequenza valide dei singoli allievi) x (UCS ora/allievo)]

In merito alla formula si evidenzia quanto segue:

- il calcolo si basa sulle due “Unità di costo standard (UCS) – l’UCS ora/corso e l’UCS ora/allievo – ricavate a partire dal COA di riferimento, come previsto dal “Manuale a costi standard” (Cfr. par. 2.2.2.1);
- all’importo così determinato vanno applicate – se del caso – le eventuali decurtazioni previste dal “Manuale a costi standard” (Cfr. par. 2.2.2.5)

Con riferimento ai limiti di cui al par. 1.6.2 del “Manuale a costi standard” viene fissato in **5 (cinque)** il numero minimo di allievi iscritti per poter dare avvio alle attività formative facenti capo al presente Avviso pubblico.

ART. 12 ADEMPIMENTI A CARICO DEL SOGGETTO FINANZIATO E MODALITA’ DI FINANZIAMENTO

I soggetti ammessi a finanziamento, per la parte relativa alle attività formative, sono tenuti agli adempimenti stabiliti all’interno del Manuale “a costi standard” (Allegato “I” della DGR n. 19/2020 e s.m.i.), in particolare, a:

- firmare digitalmente la “lettera di adesione” di norma, **entro 10 giorni**, dal ricevimento della comunicazione di concessione del finanziamento previsto e restituire, tramite il Sistema siform2 la stessa lettera firmata per accettazione (tenere conto di quanto stabilito al par. 1.1.2 del Manuale “a costi standard” di cui all’Allegato “I” della DGR 19/2020);
- comunicare l’inizio dell’attività formativa con almeno **10 (dieci) giorni** di anticipo, caricando sul SIFORM 2 - attraverso l’apposita procedura - la documentazione stabilita dal Manuale “a costi standard” di cui all’Allegato “I” della DGR n.19/2020 par. 1.5;
- avviare le attività formative previste nel progetto entro **30 giorni** dalla stipula della “lettera di adesione”, salvo eventuali proroghe autorizzate dal dirigente del Settore Formazione Professionale, Orientamento e Aree di crisi complesse pena la revoca del finanziamento;
- concludere l’attività progettuale entro il termine stabilito nella “lettera di adesione” (**max 8 mesi dall’avvio delle attività formative**), salvo eventuali proroghe debitamente autorizzate dal dirigente del Settore Formazione Professionale, Orientamento e Aree di crisi complesse, a seguito di motivata richiesta, pena la revoca del contributo concesso e comunque non oltre il termine di cui all’art. 5 che precede;
- presentare il prospetto finale di determinazione della sovvenzione, attraverso la procedura di caricamento/trasmissione disponibile sul SIFORM 2, entro e non oltre i **60 giorni** successivi alla data di conclusione del progetto oppure, se più favorevole, entro gli altri termini previsti nell’Allegato “I” Manuale “a costi standard” di cui alla DGR n.19/2020 par. 2.2.2, unitamente alla documentazione allegata (stesso paragrafo del manuale);

Oltre a quanto indicato al comma precedente, i beneficiari delle provvidenze, nell’attuazione degli interventi, sono obbligati, sempre a pena di decadenza, a:

- attenersi, per la gestione delle attività formative ammesse a finanziamento, alle disposizioni del Manuale “a costi standard” (Allegato “I” della DGR n. 19/2020 e s.m.i.) e per quanto non espressamente previsto, alle normative e alle regolamentazioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia;
- utilizzare per la gestione e la rendicontazione delle attività formative ammesse a finanziamento il Sistema informativo della formazione professionale (SIFORM2);
- pubblicizzare adeguatamente il sostegno finanziario per ciascuna delle fonti di finanziamento attivate;

- attuare l'azione formativa coerentemente al progetto approvato e ammesso alle provvidenze di cui al presente Avviso, salvo eventuali giustificate variazioni, preventivamente autorizzate, in conformità al Manuale di riferimento;
- mantenere, per l'intera durata del progetto, i requisiti che hanno determinato l'attribuzione di un punteggio premiale in sede di istruttoria e di ammissione a finanziamento. La decadenza totale dal finanziamento concesso verrà pronunciata qualora il punteggio totale ricalcolato, a seguito di eventuale modifica delle condizioni valutate a suo tempo, portasse il progetto al di fuori della soglia minima di 60/100;
- rispettare le disposizioni vigenti in materia di gestione dei flussi finanziari pubblici;
- eseguire un'archiviazione ordinata della documentazione contabile ed amministrativa inerente al progetto, con modalità finalizzate ad agevolare il controllo ed in conformità alle istruzioni della P.A. e conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita al progetto sulla base delle normative vigenti, per il periodo previsto dall'art. 22 del DPR n. 29/09/1973, n 600 - in ogni caso nel rispetto di quanto disposto dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. - e di metterla a disposizione degli Uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo.

Il soggetto attuatore è tenuto a conoscere e rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni normative e dai provvedimenti comunitari, nazionali e regionali, anche quando questi sono emanati dopo la presentazione del progetto.

ART. 13 CONTROLLI

Verranno effettuati controlli in linea con la Descrizione dei sistemi di gestione e controllo del POR arche FSE 2014/2020. La Regione Marche adotterà eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'attività di controllo.

Sulla disponibilità e conservazione dei documenti giustificativi delle spese sostenute trova applicazione l'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i..

ART. 14 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La Regione Marche si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di revocare, modificare o annullare, il presente avviso pubblico e i relativi allegati, prima della stipula della "lettera di adesione", qualora ne ravveda l'opportunità per ragioni di pubblico interesse e/o nel caso di cambiamenti della normativa di riferimento, senza che per questo i soggetti proponenti i singoli progetti possano vantare dei diritti nei confronti della stessa Amministrazione.

La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente avviso pubblico.

La Regione Marche si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico (ed alla modulistica collegata), a seguito di future evoluzioni della normativa applicabile.

ART. 15 RESPONSABILI E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso pubblico è: MARISA FABIETTI (marisa.fabietti@regione.marche.it). I Responsabili di procedimento per la gestione e il monitoraggio degli interventi di politica attiva, compresa la concessione e l'erogazione del finanziamento, verranno nominati con successivi decreti dirigenziali dei Settori "Formazione professionale, Orientamento e Aree di crisi complesse" e "Servizi per l'impiego e politiche del lavoro" a seconda della prevalenza, in termini di finanziamento richiesto,

delle politiche attive previste.

Il procedimento amministrativo inerente al presente avviso pubblico è avviato il giorno successivo al ricevimento della DOMANDA.

L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla legge n. 241/1990 e s. m., è assolto di principio con la presente informativa.

Il procedimento dovrà concludersi con l'approvazione del progetto entro trenta (30) giorni successivi alla presentazione della domanda mediante provvedimento espresso e motivato.

Qualora l'Amministrazione regionale avesse la necessità di posticipare i tempi per l'emanazione del provvedimento finale, per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne dà comunicazione agli interessati attraverso la pubblicazione sul sito dell'Ente dell'atto con cui tale decisione venisse adottata.

Ogni informazione inerente al presente Avviso pubblico può essere richiesta al Responsabile del procedimento.

ART. 16 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

In materia di informazione e pubblicità i beneficiari del finanziamento devono attenersi alle disposizioni previste dalla fonte di finanziamento prevista dalla tipologia di politica attiva posta in essere che saranno comunicate unitamente all'ammissione a finanziamento.

ART. 17 TUTELA DELLA PRIVACY

In conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) sulle modalità di trattamento dei dati, si informa che il Titolare del trattamento dei dati afferenti al presente Avviso è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

I Delegati al trattamento, per le rispettive aree di competenza sono:

Il Dirigente del Settore "Formazione, Orientamento e Aree di crisi complesse", Dott. Massimo Rocchi, reperibile al seguente indirizzo: massimo.rocchi@regione.marche.it

Il Dirigente del Settore "Servizi per l'impiego e politiche del lavoro", Dott.ssa Roberta Maestri, reperibile al seguente indirizzo: roberta.maestri@regione.marche.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. La casella di posta elettronica, cui potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti di dati personali, è: rpd@regione.marche.it.

Finalità. I dati personali sono trattati per la partecipazione all'intervento nonché per consentire alla Regione, titolare del trattamento, l'adempimento degli obblighi di monitoraggio, valutazione e controllo previsti dalle norme regolamentari relative alle diverse fonti di finanziamento previste dall'art. 3 che precede attivate. I dati forniti saranno trattati in maniera informatizzata e manuale per procedere ai necessari adempimenti e alle necessarie verifiche, in relazione allo specifico procedimento amministrativo al quale fanno riferimento. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Gli stessi dati potranno confluire nei sistemi informativi regionali, nazionali e comunitari di gestione e monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE).

La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. e dal Reg. (UE) n. 1304/2013 e ss.mm.ii..

Comunicazione dei dati. I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione Marche, autorizzati al trattamento, nonché dai beneficiari/attuatori individuati quali Responsabili del trattamento. I dati forniti potranno essere messi a disposizione dell'Autorità di Certificazione e dell'Autorità di Audit per l'adempimento degli obblighi previsti dai Regolamenti europei se ed in quanto applicabili. Potranno, inoltre, essere resi disponibili ai Servizi della Commissione Europea, alle Amministrazioni Centrali (es. MEF-IGRUE, Anpal) e alle altre Autorità di controllo (es. Corte dei Conti, Guardia di finanza) per l'espletamento delle

loro funzioni istituzionali. Il trasferimento all'estero dei dati nei paesi extra UE non è previsto e non viene effettuato.

Periodo di conservazione. I dati saranno conservati, ai sensi dell'art.5, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), per il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Diritti. Ad ogni soggetto competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, lo stesso potrà chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre essere esercitato il diritto alla portabilità dei dati. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.